

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISR VII

Approvato con decreto direttoriale n.332590 del 27 luglio 2022



DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLA RAZZA BOVINA "FRISONA ITALIANA"

	CAPITOLO I	
		3
ORGANIZZAZIONE		3
Articolo 1.....		3
Articolo 2.....		3
Articolo 3.....		3
Articolo 4.....		3
Articolo 5.....		5
Articolo 6.....		5
	CAPITOLO II.....	5
PARTECIPAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL PROGRAMMA GENETICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI		5
Articolo 7.....		5
Articolo 8.....		6
Articolo 9.....		6
Articolo 10.....		7
Articolo 11.....		7
	CAPITOLO III	7
OBIETTIVI DELLA SELEZIONE E DELLA CONSERVAZIONE; CRITERI E STRUMENTI DEI PROGRAMMI GENETICI		7
Articolo 12.....		7
Articolo 13.....		7
Articolo 14.....		8
Articolo 15.....		8
Articolo 16.....		8
Articolo 17.....		8
	CAPITOLO IV	8
DOCUMENTI UFFICIALI DEL PROGRAMMA GENETICO		8
Articolo 18.....		8
Articolo 19.....		9
	CAPITOLO V.....	9
OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI		9
Articolo 20.....		9
Articolo 21.....		9
	CAPITOLO VII.....	10
FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE		10
Articolo 22.....		10
	CAPITOLO VIII.....	10
DISPOSIZIONI GENERALI	10	
Articolo 23.....		10
Articolo 24.....		10
Articolo 25.....		11
Articolo 26.....		11
Articolo 27.....		11

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLA RAZZA BOVINA "FRISONA ITALIANA"

CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 1

Ai sensi del D.lgs. 52 del 11 maggio 2018 e del regolamento UE 2016/1012 dell'8 giugno 2016, l'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana Indipendente (FRIS.ITAL.I.), iscritta al numero 104 del Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Padova, gestisce in qualità di Ente selezionatore il programma genetico per il miglioramento della razza FRISONA ITALIANA sulla base del presente disciplinare, in armonia con la normativa dell'Unione Europea.

ARTICOLO 2

Programma genetico

Il programma genetico della razza Frisona Italiana opera su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Il Programma genetico è svolto secondo le norme previste dai successivi articoli ed ha lo scopo d'ottenere il miglioramento della razza "FRISONA ITALIANA" promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.

Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito "Autorità competente" ai sensi del D.lgs. 52 del 11 maggio 2018.

Il programma genetico prevede l'utilizzo di

- rilevazioni morfologiche in azienda,
- dati provenienti direttamente da allevatori iscritti al libro genealogico
- raccolta dati in allevamento (ai sensi dell'art.4 e 6 del DLGS 52/2018), tra cui i controlli sulle rese del bestiame.
- dati provenienti da laboratori di analisi

La razza FRISONA ITALIANA è da sempre allevata per la produzione di latte.

FRIS.ITAL.I. potrà affidare a terzi, attività tecniche specifiche legate alla gestione del programma genetico, così come meglio specificato nelle norme tecniche.

ARTICOLO 3

FRIS.ITAL.I. realizza il programma genetico di cui all'articolo 2 mediante:

1. La Commissione tecnica centrale (CTC).
2. L'Ufficio nazionale del Libro genealogico (UNLG).
3. Il Corpo degli esperti di razza (CE).

ARTICOLO 4

La Commissione tecnica centrale (CTC)

La CTC determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione del Programma genetico e, a tale riguardo, predispone:

- il presente Disciplinare del programma genetico;
- le Norme tecniche, di cui all'articolo 26;

e le loro eventuali modifiche, di cui all'articolo 28.

Provvede inoltre:

- A predisporre le norme: per la raccolta dei dati funzionali in allevamento, per l'attuazione delle prove al Centro genetico, per l'effettuazione delle valutazioni genetiche e delle valutazioni morfologiche.
- A valutare ogni altra attività o iniziativa, utili al miglioramento della razza, di cui all'articolo 2;
- A deliberare su eventuali deleghe ad enti terzi di cui all'articolo 4 del D.lgs 52/2018.

Della CTC fanno parte:

- 2 rappresentanti dell'Autorità competente dalla stessa nominati, di cui uno incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare.
- 2 funzionari tecnici esperti in zootecnia rappresentanti delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, con il maggior numero di capi iscritti al Libro genealogico, facendo comunque salva la partecipazione di un rappresentante per l'Italia centro-meridionale ed insulare. La nomina di questi funzionari viene fatta dai competenti assessorati per l'agricoltura delle regioni o province autonome.
- 1 funzionario del Ministero della Salute - Servizi Veterinari - nominato dal medesimo dicastero.
- 1 esperto in zootecnia del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura del CREA, nominato dall'Autorità competente.
- 2 esperti in zootecnia, nominati dall'Autorità competente su proposta di FRIS.ITAL.I.
- 7 rappresentanti degli allevatori, nominati da FRIS.ITAL.I., facendo salva la partecipazione di almeno un rappresentante per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale, uno per l'Italia meridionale ed insulare; essi non devono avere incarichi amministrativi in enti terzi delegati alla raccolta dei dati di campo.
- Il presidente di FRIS.ITAL.I. o suo delegato.

La CTC elegge nel proprio ambito il presidente e due vice-presidenti.

Il direttore di FRIS.ITAL.I. partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed assume anche le funzioni di segretario. Nel caso di sua assenza la funzione è svolta da persona nominata dal presidente della CTC.

In relazione agli argomenti da trattare, il presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo.

Il presidente convoca le riunioni con almeno quindici giorni di preavviso. La riunione di insediamento viene convocata dal direttore di FRIS.ITAL.I. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In assenza del presidente assume la presidenza il vicepresidente più anziano.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti prevale quello del presidente. Di ogni seduta è redatto il verbale che verrà firmato dal presidente e dal segretario.

I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere confermati.

In ogni caso, ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della Commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti, dall'ente di competenza, mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.

FRIS.ITAL.I. è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la commissione medesima incluso il rappresentante dell'Autorità competente.

ARTICOLO 5

L'Ufficio nazionale del Libro genealogico (UNLG)

L'UNLG provvede:

1. All'espletamento dei compiti necessari ad assicurare la corretta operatività del Programma genetico.
2. Alla stima dei valori riproduttivi dei soggetti iscritti al libro genealogico
3. A coordinare e controllare, anche con ispezioni, gli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività d'esecuzione a quanto stabilito nel presente disciplinare.
4. All'elaborazione e pubblicazione dei dati dei soggetti iscritti, rilevati presso le stazioni di controllo e gli allevamenti. L'attività di calcolo degli indici genetici può essere parzialmente affidata a soggetti terzi riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del regolamento UE 2016/1012.
5. Alla verifica della qualità dei dati forniti, qualora l'attività di raccolta sia delegata ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 52/2018.
6. Alla predisposizione ed emissione dei certificati zootecnici richiesti dagli allevatori iscritti, e all'emissione degli attestati di appartenenza alla razza richiesti dai proprietari degli animali registrati alla sezione supplementare anagrafica di cui all'articolo 10.
7. Alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il programma genetico.
8. Alla gestione della base dati del Libro genealogico, funzionale all'attuazione del Programma genetico.

Responsabile dell'applicazione del programma genetico e delle delibere della CTC è il direttore di FRIS.ITAL.I.

ARTICOLO 6

Il Corpo degli esperti di razza (CE)

Il Corpo degli esperti di razza raggruppa gli esperti di razza e, come previsto all'articolo 3, è funzionale alla realizzazione del programma genetico. L'attività degli esperti di razza viene svolta prevalentemente negli allevamenti aderenti al programma genetico e concorre a mantenere un rapporto diretto tra FRIS.ITAL.I. e gli allevatori. Gli esperti di razza sono persone adeguatamente formate alla rilevazione dei dati morfologici degli animali e la loro attività è regolamentata dalle Norme tecniche che ne stabiliscono le modalità organizzative, il funzionamento ed i necessari adempimenti.

L'elenco degli esperti è pubblicato annualmente da FRIS.ITAL.I.

Gli Esperti possono operare esclusivamente su autorizzazione dell'UNLG.

Agli Esperti è fatto espresso divieto di adottare comportamenti e/o azioni, anche mediante l'uso di sistemi di comunicazione via web, che possano risultare nocivi per le attività di FRIS.ITAL.I.

CAPITOLO II

PARTECIPAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL PROGRAMMA GENETICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

ARTICOLO 7

Adesione al programma genetico

L'adesione al Programma genetico è volontaria.

L'allevatore proprietario che intende iscrivere o registrare i propri soggetti di razza FRISONA ITALIANA deve presentare domanda a FRIS.ITAL.I. e dichiarare di:

- 1) Accettare il presente Programma genetico e le delibere della CTC,
- 2) Impegnarsi a svolgere l'attività prevista dal programma genetico;

- 3) Disporre di strutture e organizzazione aziendale tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal programma genetico;
- 4) Avere l'allevamento sottoposto ai controlli prescritti dalle competenti autorità sanitarie.

A tal fine è costituito l'Albo degli allevamenti partecipanti al programma genetico.

L'UNLG può rifiutare l'adesione degli allevamenti che abbiano presentato domanda di ammissione al programma genetico, nel caso in cui non siano garantite le condizioni ai punti dal 1) al 4) del presente articolo.

L'UNLG procede alla radiazione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal programma genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

L'allevatore, per il quale l'UNLG non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell'allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso a FRIS.ITAL.I. secondo le modalità descritte all'articolo 22.

ARTICOLO 8

Identificazione degli animali

L'identificazione dei soggetti iscritti al Libro genealogico è individuale ed avviene conformemente alla normativa dell'Unione Europea in materia di sanità animale relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali della specie bovina.

ARTICOLO 9

Struttura del libro genealogico

Il libro genealogico, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 2016/1012 è costituito da

1. SEZIONE PRINCIPALE

- a) maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla sezione principale
- b) femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla sezione supplementare transitoria, ovvero la madre iscritta alla sezione principale e la nonna materna iscritta alla sezione supplementare transitoria.

La sezione principale è suddivisa nelle seguenti classi di merito:

- **Femmine in selezione**
Femmine iscritte alla sezione principale che hanno partorito almeno una volta, e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico. Le femmine della sezione principale di cui alla lettera a) possono essere qualificate "Madri selezionate" sulla base dei requisiti previsti dalle specifiche delibere della Commissione Tecnica Centrale.
- **Maschi in selezione**
Maschi iscritti nella sezione principale con i requisiti previsti dalle specifiche delibere della Commissione Tecnica Centrale per la monta naturale e per la fecondazione artificiale.

2. SEZIONE SUPPLEMENTARE

Vengono registrati gli animali con genealogia insufficiente per l'iscrizione nella sezione principale. I maschi registrati nella sezione supplementare non possono essere utilizzati per la riproduzione.

- a) Sezione supplementare transitoria

Maschi e Femmine in possesso delle caratteristiche di razza e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico.

- b) Sezione supplementare anagrafica

Maschi e femmine con caratteristiche riconducibili alla razza, non sottoposti ai programmi di raccolta dati in

campo anche se previsti dal programma genetico, iscritti a richiesta del proprietario.

ARTICOLO 4

Iscrizione di soggetti provenienti da altri programmi genetici

Per l'iscrizione di soggetti provenienti da altri programmi genetici esteri della razza FRISONA ITALIANA, riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 1012/2016, è necessario presentare all'UC il certificato zootecnico redatto in conformità al citato Regolamento.

ARTICOLO 5

Banca dati, informazioni, moduli e documenti del Libro genealogico

Per il funzionamento del libro genealogico è costituita presso FRIS.ITAL.I. un'unica banca dati informatizzata contenente le informazioni riguardanti gli allevamenti aderenti ed ogni singolo animale iscritto al libro genealogico.

La banca dati è strutturata ed organizzata in modo da consentire la registrazione in specifici archivi informatizzati e la consultazione delle genealogie e di tutte le altre informazioni sui soggetti e sugli allevamenti ed il rilascio dei certificati ufficiali.

La base dati è alimentata con dati provenienti:

- Dall'esterno: dai controlli funzionali, dalla Banca dati nazionale (BDN) del Sistema informativo veterinario (SIV) e da altre fonti accreditabili;
- Da elaborazioni interne;
- Da fornitura diretta da parte dell'allevatore o del proprietario;
- Da laboratori accreditati;

Per l'attività del libro genealogico, l'UNLG stabilisce gli elementi necessari per il suo funzionamento:

- Detiene la base dati ufficiale del libro genealogico e gestisce il sistema informativo;
- Controlla la qualità e congruità dei dati presenti in archivio;
- Predisporre e/o realizza, la modulistica, i documenti ufficiali;
- Emanare le indicazioni per l'emissione dei documenti ufficiali e quant'altro si renda necessario per il progresso tecnico e per il miglioramento genetico.

Chiunque faccia uso indebito, sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni o loghi di FRIS.ITAL.I. è perseguito a norma di legge.

CAPITOLO III

OBIETTIVI DELLA SELEZIONE E DELLA CONSERVAZIONE; CRITERI E STRUMENTI DEI PROGRAMMI GENETICI

ARTICOLO 12

Obiettivi di selezione e di conservazione

L'obiettivo della selezione della razza FRISONA ITALIANA è la produzione di soggetti di corretta conformazione, precoci nello sviluppo e nella produttività; fecondi e longevi, di buona mungibilità e fertilità, con attitudine a buona e costante produzione del latte ad alto titolo di grasso e proteina; resistenza alle malattie ed al caldo, dotati di alta capacità di utilizzazione di tutti i foraggi aziendali.

ARTICOLO 13

Criteri per il miglioramento genetico della razza sottoposta a selezione

Gli obiettivi della selezione di cui all'articolo 13 vengono perseguiti attraverso la rilevazione e l'elaborazione di diversi caratteri: produttivi, riproduttivi, morfologici, funzionali, sanitari, di benessere, che

costituiscono i criteri di selezione.

ARTICOLO 14

Strumenti per il miglioramento genetico

Gli strumenti della selezione sono:

- 1) I dati anagrafici di tutti i soggetti iscritti al libro genealogico;
- 2) I dati raccolti in allevamento;
- 3) I risultati degli esami di laboratorio;
- 4) I risultati dell'accertamento della parentela;
- 5) Gli indici genetici;
- 6) Gli indici aggregati composti da più indici genetici/genomici;
- 7) La diffusione del germoplasma selezionato.

Per tutti i dati relativi ai punti sopraindicati, FRIS.ITAL.I. gestisce autonomamente una banca dati contenente tutte le informazioni riguardanti ciascun allevamento ed ogni singolo animale di interesse per il miglioramento genetico.

ARTICOLO 6

Valutazioni genetiche

L'UNLG provvede alla produzione, all'aggiornamento ed alla pubblicazione degli indici genetici/genomici dei riproduttori iscritti al libro genealogico secondo criteri di comprovata e riconosciuta scientificità ed approvati dalla CTC.

ARTICOLO 16

Valutazione morfologica

Le valutazioni morfologiche vengono svolte direttamente da FRIS.ITAL.I. attraverso l'attività del Corpo esperti di razza. Vengono effettuate di norma ogni anno preferibilmente sulle primipare. L'UNLG stabilisce di volta in volta in quali allevamenti effettuare, seguendo il principio della finalità della raccolta di dati utili al programma genetico della razza, ovvero utilizzabili per le valutazioni genetiche dei caratteri morfologici. Il metodo di valutazione utilizzato è descritto nelle norme tecniche di selezione.

ARTICOLO 17

Mostre e concorsi

FRIS.ITAL.I. promuove l'organizzazione di mostre e concorsi in cui vengono esposti soggetti di razza FRISONA ITALIANA.

La finalità di queste manifestazioni è quella di promuovere la diffusione della razza ed evidenziare in pubblico i progressi selettivi raggiunti.

Le mostre ed i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini iscritti alle classi femmine e maschi devono essere organizzati secondo le prescrizioni contenute nelle norme tecniche.

CAPITOLO IV

DOCUMENTI UFFICIALI DEL PROGRAMMA GENETICO

ARTICOLO 18

Per l'attuazione del programma genetico sono previsti i seguenti documenti che possono essere realizzati anche in formato elettronico:

- 1) Elenco soggetti iscritti alla sezione principale;
- 2) Certificato genealogico per i soggetti iscritti al libro genealogico.

- 3) Certificato zootecnico per i soggetti iscritti al libro genealogico.
- 4) Attestato di appartenenza alla razza per i soggetti registrati nella sezione supplementare.

Per ogni soggetto deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà essere rilasciato un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampata in modo evidente la parola "duplicato".

Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio saranno predisposti dall'UNLG.

ARTICOLO 19

L'UNLG può rendere pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative all'identificazione degli allevamenti iscritti, di cui all'articolo 8, nonché l'identificazione e le caratteristiche anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali e genetiche dei soggetti iscritti alle diverse sezioni del libro genealogico.

Al fine di evitare sia l'utilizzo arbitrario da parte di soggetti privi delle adeguate competenze, sia l'esigenza di riservatezza e tutela degli allevatori, sia il rischio di utilizzo improprio di informazioni sensibili, in grado di arrecare danno alle aziende produttrici e di trasformazione e creare pregiudizi ai consumatori, l'accesso alle informazioni è regolamentato da uno specifico protocollo.

CAPITOLO V

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI

ARTICOLO 20

L'allevatore ammesso al programma genetico, di cui all'articolo 8, s'impegna:

1. Ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite per l'attuazione operativa del programma genetico.
2. A concorrere con le quote e contributi stabiliti da FRIS.ITAL.I. pena, in caso di morosità, di sospensione dal programma genetico.
3. Ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce e tenuta delle registrazioni.
4. A fornire all'UNLG qualunque chiarimento e notizia gli venga richiesta sul proprio allevamento nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali.
5. A consentire le visite per le valutazioni morfologiche.
6. Ad acconsentire l'accesso ai dati archiviati nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe bovina riguardanti il proprio allevamento.
7. Ad autorizzare FRIS.ITAL.I. al prelievo ed utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al libro genealogico a fini di ricerca, indagine e certificazione.
8. A rispettare i termini prescritti dall'UNLG per l'utilizzo di marchi e segni distintivi depositati da FRIS.ITAL.I.
9. A perseguire il benessere animale.

ARTICOLO 21

Provvedimenti disciplinari

Per le infrazioni agli obblighi di cui all'articolo 21 l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicare con criteri di proporzionalità:

- 1) Ammonimento;
- 2) Sospensione temporanea dal programma genetico;
- 3) Esclusione dal programma genetico;

- 4) Radiazione dal libro genealogico dell'intero allevamento aderente al programma genetico, nel caso di elevata e ricorrente frequenza dei casi di inattendibilità dei dati anagrafici, produttivi o genomici;
- 5) Denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

Il provvedimento al punto 1) è impartito dall'UNLG che ne informa il Comitato direttivo di FRIS.ITAL.I.

I provvedimenti dal punto 2) al punto 5), sono deliberati dal Comitato direttivo di FRIS.ITAL.I. su proposta dell'UNLG. L'allevatore interessato può presentare ricorso a FRIS.ITAL.I. con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di appello, costituita dal Collegio dei probiviri di FRIS.ITAL.I. e da due membri nominati dalla CTC, scelti tra gli esperti in zootecnia di nomina dell'Autorità competente; essi rimangono in carica 3 anni.

La Giunta di appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

CAPITOLO VII

FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 22

Al finanziamento delle attività del programma genetico si provvede con:

- Quote associative.
- Contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale.
- Contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione.
- Contributi per uso marchi depositati.
- Contributi europei, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica.
- Altre eventuali entrate.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 23

Registri, certificati, marchi, sigilli e moduli, nonché gli atti in genere dell'Ente selezionatore contraddistinti dal marchio depositato da FRIS.ITAL.I., hanno valore ufficiale e legale.

Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

ARTICOLO 24

Le norme tecniche

Le norme tecniche stabiliscono:

1. I caratteri morfologici di razza;
2. I requisiti minimi per l'iscrizione ad alcune classi e sottoclassi qualora previsto dal presente disciplinare;
3. Le valutazioni genetiche;
4. L'accertamento degli ascendenti;
5. Il funzionamento del Corpo degli esperti;
6. Il funzionamento delle Mostre e concorsi;
7. Il funzionamento del Centro genetico.

Le norme tecniche sono emanate dall'UNLG, previo conforme parere della CTC e dopo approvazione dell'Autorità competente.

Le norme tecniche possono essere modificate su iniziativa dell'Autorità competente o di FRIS.ITAL.I.

ARTICOLO 25

Modifiche al Disciplinare

Le modifiche al presente Disciplinare d'iniziativa dell'Autorità competente o proposte da FRIS.ITAL.I., previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione,

ARTICOLO 26

Modifiche alle norme tecniche

Le modifiche alle norme tecniche, d'iniziativa dell'Autorità competente o proposte da FRIS.ITAL.I., previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

ARTICOLO 27

Norma transitoria

I soggetti già iscritti ad un libro genealogico ufficialmente riconosciuto della razza Bovina FRISONA ITALIANA sono iscritti alle corrispondenti sezioni previste dal programma genetico di cui al presente Disciplinare.

Il Presidente Fris.Ital.I.

